



COMUNE DI TRAMBILENO
(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 31.05.2016

COMUNE DI TRAMBILENO
(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

I N D I C E

PREAMBOLO

TITOLO I° - PRINCIPI

- Art. 1 - Identificazione del Comune
- Art. 2. - Principi fondamentali

TITOLO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 3 - Titolarità dei diritti
- Art. 4 - Libere forme associative
- Art. 5 - Iniziativa popolare
- Art. 6 - Consultazione della popolazione
- Art. 7 - Referenti frazionali
- Art. 8 - Referendum popolare
- Art. 9 - Diritto di informazione
- Art. 10 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 11 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 12 - Difensore civico

TITOLO III° - ORGANI ELETTIVI

- Art. 13 - Organi del Comune
- Art. 14 - Il Consiglio comunale - generalità -
- Art. 15 - Funzioni
- Art. 16 - I consiglieri comunali
- Art. 17 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- Art. 18 - Convocazione e costituzione
- Art. 19 - Iniziativa e deliberazione delle proposte
- Art. 20 - Designazioni e nomine consiliari
- Art. 21 - I gruppi consiliari
- Art. 22 - Conferenza dei consiglieri capi - gruppo
- Art. 23 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 24 - Commissioni speciali
- Art. 25 - Commissione statuto e regolamento
- Art. 26 - Il Sindaco
- Art. 27 - Poteri d'ordinanza
- Art. 28 - La Giunta comunale
- Art. 29 - Competenze della Giunta comunale
- Art. 30 - Elezione del Sindaco e della Giunta comunale
- Art. 31 - Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 32 - Gli assessori

Art. 33 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori
Art. 34 - Mozione di sfiducia

TITOLO IV° - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35 - Principi
Art. 36 - Forma di gestione amministrativa
Art. 37 - Organizzazione
Art. 38 - Segretario comunale
Art. 38 a – Rappresentanza in giudizio

TITOLO V° - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 39 - Norme generali
Art. 40 - Tariffe
Art. 41 - Dismissione di servizi pubblici

TITOLO VI° - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Art. 42 - Principi
Art. 43 - Forme collaborative

TITOLO VII° - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 44 - La programmazione di bilancio
Art. 45 - Criteri generali della politica economico-sociale
Art. 46 - Criteri generali della gestione finanziaria
Art. 47 - Strumenti di programmazione
Art. 48 - Bilancio di previsione
Art. 49 - Rendiconto e verifica dei risultati
Art. 50 - Facoltà del revisore dei conti
Art. 51 - Gestione del patrimonio

TITOLO VIII° - NORME FINALI E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 52 - Revisione dello statuto
Art. 53 – Regolamenti comunali

P R E A M B O L O

Nel Trentino, le antiche comunità amministravano il proprio territorio e regolavano la vita economico sociale e politica attraverso norme statutarie locali, che venivano frequentemente tramandate oralmente ed avevano origine dalla consuetudine, consolidata attraverso una lunga convivenza tra le famiglie componenti la Comunità ed un costante prolungato sfruttamento del territorio e uso dei beni comunitari.

Per quanto riguarda il territorio di Trambileno risultano conservate due Carte di Regola: la prima emanata nel 1578, mentre la seconda è del 1710.

Si può quindi affermare che la storia istituzionale della Comunità di Trambileno e, indirettamente anche la storia economica, è documentata per circa due secoli e mezzo.

La Carta di Trambileno del 1578 merita di essere ripensata, in quanto con questo documento, la Comunità, pur costituita da poche decine di famiglie, affermava il diritto di gestire con propria struttura la vita quotidiana, riuscendo così a ritagliarsi un ruolo ed una propria personalità entro la giurisdizione della Pretura di Rovereto.

Ora, dopo decenni di amministrazione centralizzata, con l'emanazione della nuova legislazione sul decentramento amministrativo, le comunità locali si sono riappropriate del diritto di darsi una organizzazione amministrativa autonoma a mezzo di appositi statuti, il cui riferimento storico sono le antiche Carte di Regola.

T I T O L O I °

P R I N C I P I

ART. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dal territorio del Comune di Trambileno.
2. Confina con il territorio dei Comuni di Rovereto, Terragnolo, Vallarsa - in Provincia di Trento - Posina e Valli del Pasubio in Provincia di Vicenza.
3. Le frazioni, i nuclei abitati e le case sparse del Comune sono: Acheni - Boccaldo - Ca' Bianca - Clocchi - Dosso - Giazzera - Lesi - Moscheri - Pian del Levro- Porte - Pozza - Pozzacchio - Rocchi - S. Colombano - Sega - Spino - Toldo - Vanza - Vignali.
4. La sede municipale è in frazione Moscheri, Capoluogo del Comune.
5. Lo stemma del Comune raffigura su un campo verde i due rami del torrente Leno confluenti, formando una Y. Un ponte d'oro, simbolo di unione, attraversa tutto lo scudo a significare l'unità di tutte le frazioni nella più grande Comunità di Trambileno. La parte superiore è un cielo e porta al centro le due caratteristiche punte montane dette Dente austriaco e Dente italiano a ricordo degli schieramenti, in cui si trovarono opposti i due eserciti, che qui si fronteggiarono durante gli anni della prima guerra mondiale, guerra che in modo tanto sconvolgente incise nella storia del Comune. Il "cuore" dello stemma è stato riservato al santuario della Madonna de "La Salette", caro alle genti di tutto il Comune.

L'uso dello stemma è riservato esclusivamente al Comune, salvo diversa determinazione del Sindaco nel rispetto delle norme contenute nel regolamento, di cui al successivo punto 7.

6. Il gonfalone è un drappo rettangolare con le tinte sul verde e sull'oro (giallo nei drappi) pendente da un bilico appeso ad un'asta mediante cordoni d'oro terminanti in analoghe nappe.
Il drappo è composto da tre teli, giallo il centrale, accostato a destra e a sinistra da due teli verdi. Il tutto è bordato e frangiato d'oro.
7. Apposito regolamento comunale disciplina l'uso e la concessione in uso, con le relative modalità, del gonfalone e stemma comunali.

ART. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune assume come obiettivo primario della sua azione la cura e la rappresentanza degli interessi della propria comunità, di cui si impegna a promuovere lo sviluppo civile, economico e sociale. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione della comunità.
3. In particolare il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini ed obiettivi:
 - a) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e dare il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro ispirato alla libertà di educazione;
 - c) promuove l'iniziativa economica pubblica e privata come funzione sociale, per lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - d) sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona;
 - e) tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - f) favorisce la soluzione del bisogno abitativo, promuovendo forme per assicurare la disponibilità dell'alloggio per ogni famiglia in particolare allo scopo di contenere l'esodo della popolazione dai centri abitati;
 - g) incentiva la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa, favorendo conseguenti forme di collaborazione con altre comunità, enti pubblici e soggetti privati;
 - h) tutela il diritto al lavoro. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali;
 - i) valorizza e recupera le tradizioni e consuetudini locali;
 - l) sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
 - m) favorisce, per le fasce di popolazione più svantaggiate, condizioni speciali per l'uso dei servizi;

- n) promuove la piena attuazione della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative.

TITOLO II°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 3

TITOLARITA' DEI DIRITTI

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso specifico riferimento, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trambileno, agli stranieri ed agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Trambileno.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 4

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione comunale e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune può concedere strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni e ad altri organismi, anche privati, per il perseguimento di fini pubblici e di interessi diffusi senza fine di lucro.
Tali concessioni sono subordinate, ove occorra, a specifiche convenzioni che comprendono tra l'altro, anche gli eventuali rapporti economici.

ART. 5

INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 e, in parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, anche le persone di età superiore ai 16 anni e coloro che esercitano sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro, possono proporre al Sindaco, all'assessore competente e alla Giunta istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno 25 persone e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. La relativa risposta in forma scritta dovrà essere data al più presto possibile e comunque entro 60 giorni.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono esercitare il diritto di proposta per gli atti di competenza sia del Consiglio che della Giunta, presentando la relativa pratica scritta alla segreteria, accompagnata da adeguata relazione illustrativa e corredata da non meno di 50 firme raccolte nei 3 mesi precedenti il deposito.
3. Consiglio e Giunta comunale deliberano nel merito della proposta di cui sopra nei tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque entro 3 mesi.
4. Le proposte di cui al precedente comma 2. sono equiparate alle proposte di deliberazione al fine dei pareri previsti dalla legge regionale sull'ordinamento dei comuni.

ART. 6
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, o di parte della medesima, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 7
REFERENTI FRAZIONALI

1. Il Sindaco può designare nelle frazioni non rappresentate da amministratori comunali un cittadino ivi residente, eleggibile a consigliere comunale, quale referente dell'amministrazione comunale per segnalare le necessità ed i problemi locali con riferimento ai servizi, che l'amministrazione comunale è tenuta a fornire a tutti i cittadini.
2. Le modalità per le designazioni sono definite nel Regolamento sulla partecipazione.

ART. 8
REFERENDUM POPOLARE

1. Il referendum può essere consultivo e propositivo.
Il Sindaco indice il referendum consultivo qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al Comune; indice quello propositivo qualora lo richiedano 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune **in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale**.
Il referendum può riguardare tutte le materie di competenza comunale di rilevanza generale.
La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno 7 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento degli organi istituzionali;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti contributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
 - h) gli atti inerenti alla tutela delle minoranze.
 - i) le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti.
3. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme che deve avvenire **entro il termine di almeno centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum**, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti eletto in numero di 3 dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.

Il Comitato dei garanti pronuncia il giudizio di ammissibilità non oltre quattro mesi dalla data di presentazione della proposta di referendum. In caso positivo il Sindaco indice il referendum entro trenta giorni dalla pronuncia del Comitato dei Garanti. La data della consultazione è fissata non oltre il 60° giorno dalla data di emanazione dell'ordinanza di indizione.

4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. Il Consiglio comunale prende atto del risultato del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno il **30%** più uno dei cittadini aventi diritto. Poiché il risultato del referendum costituisce una formale espressione di volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli Organi comunali, il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro tre mesi dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
7. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
8. Entro un anno dall'adozione del presente statuto il Consiglio comunale adotterà un apposito regolamento che determini i criteri per la formulazione dei quesiti, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
9. **L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.**

ART. 9 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione amministrativa in generale ed ai singoli provvedimenti amministrativi in particolare il Consiglio comunale, entro un anno dall'adozione del presente statuto e con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, approva un apposito regolamento.
3. Sono atti fondamentali del Comune ai sensi della legge regionale sull'ordinamento dei comuni e del presente statuto:
 - a) bilancio di previsione;
 - b) conto consuntivo;

- c) statuto;
- d) regolamenti comunali;
- e) P.R.G. e sue modifiche;

Prima dell'approvazione, i documenti, di cui alle precedenti lettere a) b), sono depositati presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico per almeno venti giorni consecutivi.

Qualora i dati in materia di finanza locale, necessari alla compilazione del documento, di cui alla lettera a), non pervengano in via definitiva entro le scadenze prestabilite, il deposito dello stesso per la libera consultazione da parte della popolazione è limitato al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale e la data della riunione del consesso medesimo. La popolazione è informata con appositi avvisi del deposito, affissi all'albo comunale ed agli albi frazionali.

Prima dell'approvazione, gli atti di cui alle lettere c) d) sono depositati a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale per venti giorni consecutivi, durante i quali possono essere presentate proposte di modifiche e/o osservazioni.

I regolamenti comunali (lett.d) che, per scadenze fissate da atti normativi statali, regionali e provinciali, devono essere approvati entro un termine prestabilito, possono essere oggetto di approvazione consiliare a prescindere dal predetto deposito purchè ottengano il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In tal caso il regolamento, dopo l'approvazione consiliare, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico per giorni trenta consecutivi. Le osservazioni presentate devono formare oggetto di puntuale decisione da parte del Consiglio comunale. Il deposito non incide sulla esecutività del regolamento.

Per gli atti di cui alla lett. e) si osservano le norme previste dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica.

Una volta all'anno il Sindaco indice una pubblica assemblea per illustrare l'attività amministrativa del Comune.

ART. 10

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti e dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate da apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 9.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi di leggi applicando il principio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi del Comune, dal segretario comunale e dai funzionari incaricati del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei

particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

ART. 11 PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridico-amministrativa, secondo i principi stabiliti dalle leggi vigenti.
2. Fermo restando il disposto del precedente comma, il regolamento di cui all'art. 10 disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere agli accertamenti ed alle ispezioni rilevanti ai fini di cui al punto a);
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.
- 3) L'Amministrazione può non dare corso ai precedenti punti a) e b) quando vi siano ragioni di estrema urgenza.

ART. 12 DIFENSORE CIVICO

1. L'istituto del Difensore civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento o, in alternativa, mediante una forma collaborativa con uno o più Comuni che intendono istituire tale servizio in forma associata.
1. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

TITOLO III° ORGANI ELETTIVI

ART. 13 ORGANI DEL COMUNE.

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 14 IL CONSIGLIO COMUNALE - GENERALITA'

1. Il Consiglio comunale è composto dai consiglieri eletti; esso rappresenta la comunità locale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita assieme alla Giunta comunale e al Sindaco le funzioni di governo e di indirizzo, approvando il documento programmatico da quest'ultimo proposto.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART. 15 FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale adotta gli atti fondamentali dell'amministrazione comunale e determina l'indirizzo politico – amministrativo del Comune, controllandone l'attuazione.
2. Nella prima seduta successiva a quella della convalida, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, sotto forma di emendamenti o di ordini del giorno. A metà mandato il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori. Il Consiglio può, con apposita deliberazione, integrare o modificare nel corso del mandato le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.
3. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune e alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Nell'esercizio del controllo politico – amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
5. Il Consiglio comunale approva i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 400.000,00 euro complessivi.
6. Il Consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge, garantendo la partecipazione di entrambi i generi.
7. Il Consiglio vota inoltre mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sull'attività amministrativa del Comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale con lo scopo di esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.
8. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri – guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti, in conseguenza anche agli esiti dell'attività del revisore dei conti.
9. Il Consiglio può altresì esprimere indirizzi in ordine all'adozione, da parte della Giunta, di specifici provvedimenti previsti negli atti fondamentali del Consiglio o che siano stati segnalati come necessari da parte del revisore dei conti in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

10. Il Consiglio esamina i ricorsi in opposizione avverso le proprie deliberazioni ed assume i provvedimenti conseguenti su quegli atti che la Giunta ritiene di sottoporre al suo esame.

ART. 16 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia sono esenti da responsabilità i consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari purchè abbiano chiesto di fare constare a verbale tale loro voto.
3. Il consigliere, che abbia interesse di qualsivoglia genere e per qualsivoglia motivo diretto e indiretto ad una proposta di deliberazione, è obbligato ad astenersi dal prenderne parte nei casi previsti dalla legge regionale sull'ordinamento dei comuni.
4. Ogni consigliere ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del Comune;
 - b) proporre candidature per le nomine di competenza del Consiglio comunale;
 - c) presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze;
 - d) accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in possesso degli uffici del Comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti, in esenzione di spesa.
5. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna o comunicazione degli avvisi di convocazione e degli altri atti del Comune.
6. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza politica inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 26 - comma 13 dello statuto, il Consiglio viene informato dell'incarico.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
8. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge o dal regolamento.

ART. 17 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

1. I consiglieri sono dichiarati decaduti nei casi previsti dalla legge.
2. Sono inoltre dichiarati decaduti i consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi.
3. Ove un consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi il Sindaco provvede a comunicargli l'avvio del procedimento di

decadenza, con comunicazione scritta da inoltrare entro dieci giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i dieci giorni lavorativi successivi alla sua adozione.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni di legge o di regolamento, la decadenza dei consiglieri è pronunciata dal Consiglio comunale.

ART. 18 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale si riunisce previa convocazione diramata dal Sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato o comunicato ai consiglieri nei tempi e nei modi indicati dal regolamento presso il recapito dagli stessi comunicato al Sindaco a tale fine.

La proposta definitiva del bilancio di previsione unitamente al parere dell'organo di revisione è depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali per almeno venti giorni consecutivi.

Qualora i dati in materia di finanza locale, necessari alla compilazione del bilancio di previsione, non risultino pervenuti in via definitiva entro le scadenze prestabilite, il deposito dello stesso per la consultazione da parte dei consiglieri comunali è limitato al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale e la data della riunione del consesso medesimo.

Copia del parere dell'organo di revisione viene inviata ai consiglieri comunali, unitamente all'avviso di convocazione della seduta, in cui l'argomento è iscritto all'ordine del giorno.

Lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri comunali, per almeno venti giorni consecutivi.

Copia della relazione dell'organo di revisione viene inviata ai consiglieri comunali, unitamente all'avviso di convocazione della seduta, in cui l'argomento è iscritto all'ordine del giorno.

Lo statuto con le relative modifiche e i regolamenti comunali, prima dell'approvazione, sono depositati a disposizione dei consiglieri comunali presso la segreteria comunale per venti giorni consecutivi.

I regolamenti comunali che, per scadenze fissate da atti normativi statali, regionali e provinciali, devono essere approvati entro un termine prestabilito, possono essere oggetto di approvazione consiliare a prescindere dal predetto deposito purchè ottengano il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

In tal caso il regolamento, dopo l'approvazione consiliare, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione del pubblico per giorni trenta consecutivi. Le osservazioni presentate devono formare oggetto di puntuale decisione da parte del Consiglio comunale. Il deposito non incide sulla esecutività del regolamento.

Lo statuto e i regolamenti comunali, prima della loro approvazione, sono trasmessi solo in copia per via telematica ai consiglieri comunali.

Per il P.R.G. e sue modifiche si osservano le disposizioni previste dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica. Prima dell'approvazione, questi ultimi atti sono trasmessi in copia, su supporto informatico, ai consiglieri comunali.

2. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
3. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, il Sindaco può convocare, in giornata diversa, una seconda riunione nella quale, per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della precedente convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di 7/15 del numero dei consiglieri assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
4. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale, secondo le modalità del regolamento.
5. L'assessore che non fa parte del Consiglio partecipa alle riunioni del Consiglio con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza. Possono altresì essere invitati i rappresentanti delle associazioni.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
8. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 19 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla Giunta, al Sindaco ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, corredati delle relazioni di accompagnamento.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni consiliari permanenti, se costituite, per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Le proposte sono presentate per iscritto e, qualora si riferiscano ad atti deliberativi, devono essere accompagnate da una relazione illustrativa per la conseguente istruttoria, secondo modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

4. Ogni proposta all'esame del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prescrivono espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre speciali maggioranze.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento o se richieste dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 20 DESIGNAZIONI E NOMINE CONSILIARI

1. Il presente articolo disciplina le procedure di designazione di competenza del Consiglio comunale per la nomina di persone in seno a organi esterni o interni al Comune.
2. Qualora si debbano designare uno o più consiglieri comunali, il Consiglio vi provvede scegliendo tra i suoi componenti che siano stati proposti e che abbiano preventivamente espresso la propria disponibilità, senza ulteriori formalità.
3. Nel caso in cui della rappresentanza comunale sono chiamati a farne parte anche componenti non consiglieri comunali, le candidature sono presentate al Sindaco in forma scritta, da parte dei consiglieri, dei gruppi consiliari, delle categorie, delle associazioni e dei comitati interessati, degli ordini professionali interessati e da un numero di elettori non inferiore a 15, entro il periodo indicato dal Sindaco stesso in apposito avviso che viene esposto all'Albo pretorio e comunicato ai gruppi consiliari. L'avviso indica anche l'eventuale documentazione che deve corredare la candidatura. Il regolamento può prevedere altre forme di pubblicizzazione dell'avviso sopra menzionato.
4. Le candidature, di cui al comma 3, sono esaminate dalla conferenza dei capigruppo, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso degli eventuali requisiti prescritti ed avanza una proposta al Consiglio comunale.

ART. 21 I GRUPPI CONSILIARI.

1. I consiglieri comunali, all'atto dell'assunzione della carica, comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo - gruppo.

ART. 22 CONFERENZA DEI CONSIGLIERI CAPI - GRUPPO.

1. La conferenza dei capi - gruppo viene convocata e presieduta dal Sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capo - gruppo o un consigliere suo delegato.
2. La conferenza è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco provvede alla convocazione della conferenza dei capi-gruppo per l'illustrazione della proposta di bilancio di previsione almeno 10 giorni prima del

deposito della documentazione per il conseguente esame da parte del Consiglio comunale; alla riunione, oltre al capo-gruppo, è consentita la partecipazione di un altro consigliere per ciascun gruppo.

4. Il regolamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del Comune.
Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni consiliari permanenti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.
Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti esterni secondo le modalità stabilite dal regolamento degli organi istituzionali.
2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno 1/3 dei componenti della commissione stessa.
3. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi.
4. Entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma, ogni consigliere capo-gruppo comunica al Sindaco i propri candidati alla carica di componente delle commissioni consiliari permanenti.
5. La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta. Nel caso non si raggiunga l'accordo provvede il Consiglio comunale.
6. Il Sindaco iscrive la costituzione delle commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio comunale successiva alla conferenza di cui al precedente comma.
7. Ciascuna commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento. Con il provvedimento di costituzione può essere prevista anche l'elezione di un Vice - Presidente.
8. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge, dal regolamento e dall'atto costitutivo.
10. Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del Consiglio comunale.
11. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

ART. 24
COMMISSIONI SPECIALI.

1. Il Consiglio comunale può costituire, secondo le norme del regolamento, commissioni speciali per studiare, valutare e impostare interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni consiliari permanenti. All'atto della costituzione vengono definiti la composizione, il compito da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Nella nomina dei componenti delle commissioni deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi.
3. Tali commissioni possono essere costituite su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nelle commissioni possono essere designati anche rappresentanti non consiglieri comunali.
4. E' istituita la Commissione per la pianificazione e la tutela del territorio.
5. Le sedute delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche, salvo che nell'atto costitutivo sia diversamente stabilito.

ART. 25
COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la "Commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio comunale", con il compito di proporre al Consiglio comunale modifiche, integrazioni e soluzioni interpretative dello statuto e del regolamento del Consiglio comunale, nonché di esprimere pareri sulle proposte di modifica degli atti medesimi. La commissione è composta da almeno un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi, nonché da eventuali esperti indicati al Consiglio comunale con la deliberazione di costituzione.
In ogni caso i componenti in seno alla commissione non possono essere in numero inferiore a tre, oltre agli eventuali esperti.
2. Le sedute della commissione sono pubbliche.

ART. 26
IL SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal Comune.
2. Il Sindaco esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal consiglio.
3. Il Sindaco, con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività

secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

5. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne fissa le riunioni.
6. Il Sindaco promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta.
7. Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza; tali deleghe possono essere attribuite anche al segretario e funzionari incaricati, limitatamente alle materie nelle quali non sussiste discrezionalità di scelta.
Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
Le deleghe ai singoli assessori e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro adozione.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco o un terzo dei consiglieri possono formulare al Consiglio la proposta motivata di revoca di amministratori, eletti dal Consiglio comunale, in aziende, istituzioni e consorzi, proponendo contestualmente i sostituti.
10. Il Sindaco delega un assessore, che assume la carica di Vice-Sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale del Governo, in caso di vacanza della carica, o di sua assenza, o di impedimento.
11. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
12. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età; in caso di assenza di assessori, provvede il consigliere più anziano per età.
13. Il Sindaco, compatibilmente con le deleghe eventualmente già attribuite agli assessori, può incaricare, mediante apposito atto, uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza politica inerenti specifiche attività o servizi senza il potere di adottare atti che impegnino l'amministrazione comunale.
14. Il Sindaco rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
15. Il Sindaco può inoltre stipulare i contratti ed altre convenzioni del Comune nel caso in cui il segretario comunale non possa intervenire per incompatibilità o per altri impedimenti.
16. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni, per le quali non è stata concessa delega agli assessori, al segretario comunale e ai funzionari incaricati;

- b) adottare gli ordini di servizio nei confronti del segretario comunale;
 - c) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
17. Il Sindaco esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
18. Il Sindaco o gli assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale, di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 27 POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.
3. Le ordinanze del Sindaco sono depositate, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

ART. 28 LA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco e la Giunta comunale danno attuazione al programma attraverso gli atti di rispettiva competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.
2. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da tre assessori.
3. Non più di un cittadino non facente parte del Consiglio può essere nominato alla carica di assessore.
4. Nella Giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi.
- 5. L'indennità mensile di carica spettante al Sindaco e agli Assessori è stabilita dalla normativa regionale in materia.**

ART. 29 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta, nell'ambito della competenza attribuitale dalla legge e nel rispetto e nell'ambito degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio comunale, delibera in particolare:

- a) l'attuazione dei programmi di investimento deliberati dal Consiglio, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, dei relativi progetti, e l'affidamento dei lavori;
 - b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
 - c) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - d) i sussidi o i contributi comunque denominati.
2. La Giunta comunale adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non siano attribuiti ad altri organi e, in particolare, delibera:
- a) le locazioni attive e passive;
 - b) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni; ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
 - c) gli incarichi di consulenza;
 - d) l'approvazione e l'attuazione degli atti delle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali e nei programmi delle aziende stesse;
 - e) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il Comune è parte in ogni grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale, o amministrativo e le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;
 - f) provvedimenti riguardanti il personale in base alle disposizioni di legge, degli accordi sindacali, e dei regolamenti; l'approvazione delle graduatorie di assunzione di dipendenti, della nomina dei vincitori di concorsi, della riammissione in servizio di dipendenti e dei licenziamenti, con esclusione dei provvedimenti relativi alla nomina di personale temporaneo;
 - g) i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - h) i pareri ad enti ed organi esterni al Comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco e del segretario.
 - i) adozione degli ulteriori atti di natura gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
3. Spetta, altresì, alla Giunta comunale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti e atti di indirizzo riservano agli altri organi del Comune, al segretario ed ai funzionari incaricati.
4. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.
5. Di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene data formale comunicazione ai consiglieri capigruppo secondo i termini e le modalità previsti dalla legge regionale sull'ordinamento dei comuni e dal regolamento.
6. La Giunta comunale esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni ed assume i provvedimenti conseguenti e sottopone all'esame del Consiglio le opposizioni alle deliberazioni del Consiglio stesso.
7. La Giunta comunale può sentire preventivamente il Consiglio comunale nelle materie di cui al punto 1) del presente articolo.

8. La Giunta comunale esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

ART. 30
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del rispettivo consiglio ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco nell'ambito di quanto stabilito dalla legge e dallo statuto e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

ART. 31
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
3. La Giunta assume le eventuali determinazioni anche su argomenti che non richiedono o non consentono l'adozione di specifici provvedimenti deliberativi.
4. Alle adunanze della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche competenze, ed eventualmente anche il personale dell'Ufficio segreteria incaricato dal Segretario, con l'assenso della Giunta, per l'espletamento delle funzioni di supporto connesse alla verbalizzazione.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, oltre a quelle di cui al precedente comma 4.

ART. 32
GLI ASSESSORI

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e, sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'istruttoria, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e settori di attività definiti nell'atto di delega.
4. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

ART. 33
DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla surroga dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
2. Il Sindaco può procedere alla revoca ed alla surroga di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
3. Il Sindaco provvede inoltre alla surroga degli assessori cessati per qualsiasi causa, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 34
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO IV°
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 35
PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento amministrativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

ART. 36
FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il segretario è responsabile del risultato dell'attività amministrativa svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 26 e 29 del presente statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 37
ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 36 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui a comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 38

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune.
3. Il segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Il segretario comunale è membro della commissione di disciplina e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza del capo del personale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
5. Spetta in particolare al segretario, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
6. Il regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al segretario e ai funzionari.
7. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento organico del personale dipendente.
8. Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
9. I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad essa, le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
10. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti e gli atti di indirizzo disciplinano l'esercizio da parte del segretario e dei funzionari delle altre competenze.

A R T . 3 8 a
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate nei confronti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale appositamente incaricato dalla Giunta comunale. Oltre al personale comunale il patrocinio, nelle materie oggetto di convenzione, può essere affidato a personale di altro Ente convenzionato.

TITOLO V° I SERVIZI PUBBLICI

ART. 39 NORME GENERALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. Le forme e le modalità di gestione sono stabilite dal Consiglio comunale in relazione a criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
3. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
4. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
5. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificatamente qualificate.
6. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi. E' peraltro fatto salvo quanto previsto all'art. 46, punto 5, dello statuto.
7. Gli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni, nonché i rappresentanti delle società a partecipazione pubblica sono nominati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale salvo i casi in cui la nomina sia demandata al Consiglio stesso per espressa disposizione di legge o di regolamento. Spetta inoltre al Consiglio comunale l'approvazione dello statuto delle aziende e delle istituzioni, la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi generali nonché il controllo della loro attuazione.

ART. 40

TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici spetta al Consiglio comunale, mentre i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta inoltre al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

ART. 41 DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VI° FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

ART. 42 PRINCIPI

1. Nel quadro degli obiettivi e fini perseguiti dalla comunità locale, in ragione del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e associazione con gli altri Comuni, con le Comunità di Valle, con la Provincia Autonoma, con la Regione, con altre pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

ART. 43 FORME COLLABORATIVE

1. Il Comune può, in particolare, promuovere o aderire alle seguenti forme associative:
 - a) **CONVENZIONI: per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinanti, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome e con altri enti pubblici locali apposite convenzioni.**
 - b) **CONSORZI:** il Comune può partecipare ad un consorzio con altri comuni ed enti pubblici al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritti, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.

Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

- c) **PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA:** la promozione o l'adesione ad accordi di programma è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune.
 - d) **UNIONE DEI COMUNI:** al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta di servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di un'unione con i Comuni contermini, motivandone le ragioni della partecipazione, i fini e gli obiettivi in riferimento alla storia ed alle tradizioni locali, nonché alle prospettive di sviluppo economico e sociale.
2. La Giunta comunale informa annualmente il Consiglio comunale sullo stato delle convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni con comuni, eventualmente presenti.

TITOLO VII°

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'

ART. 44

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

ART. 45

CRITERI GENERALI DELLA POLITICA ECONOMICO-SOCIALE

1. Il Comune eroga i servizi essenziali per i cittadini e per le imprese.
2. La programmazione delle opere pubbliche assicura gli interventi necessari alla sicurezza delle persone ed allo sviluppo socio - economico della comunità e definisce le priorità.
3. Particolare rilevanza è attribuita alle iniziative cui partecipano direttamente gli operatori privati, il volontariato e le forme di associazione e di cooperazione. Sono altresì favoriti i progetti di collaborazione intercomunale e le iniziative di solidarietà civile.

ART. 46

CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.

3. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.
4. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
5. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.
6. Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 47
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio preventivo costituisce lo strumento della programmazione comunale. In essa devono essere definiti gli obiettivi essenziali, le linee e gli indirizzi dell'azione amministrativa, le priorità di intervento.

ART. 48
BILANCIO DI PREVISIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei suoi componenti.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo e quello pluriennale osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelleggibile per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione dell'ufficio di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 49
RENDICONTO E VERIFICA DEI RISULTATI

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione concernente la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 50
FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

ART. 51
GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta determina le modalità di utilizzo dei beni comunali e sovrintende alla conservazione del patrimonio, assumendo la tenuta degli inventari e il loro aggiornamento. Il regolamento, di cui al successivo punto 5), stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. Gli inventari sono pubblici e possono essere visionati dai cittadini che ne facciano richiesta.
3. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO VIII°

NORME FINALI e di REVISIONE DELLO STATUTO

**ART. 52
REVISIONE DELLO STATUTO**

1. Per revisione dello statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo statuto.

3. Dopo l'approvazione, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, alla Giunta provinciale, al Consorzio dei Comuni ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
- 5. Entro il termine di pubblicazione di cui al precedente comma può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tale caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo deve essere almeno di 100 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono apportate dalla maggioranza dei voti validi.**
6. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello statuto avvalendosi, se del caso, della collaborazione della commissione, di cui al precedente art. 25.

ART. 53 REGOLAMENTI COMUNALI

- 1) I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.**
